



Studi professionali

1. Definizione

Ai sensi di quanto definito nella DGR 5724/2001 sono studi professionali sanitari le attività "dove le prestazioni erogate non determinino procedure diagnostiche terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente es: apparecchi elettromedicali di classe IIB e III; laser (classi 3R, 3B e 4, ai sensi della norma CEI EN 60825-1)", e l'attività è svolta direttamente e solo dal titolare dello studio.

La Comunicazione di Inizio Attività come studio professionale sanitario deve essere prodotta per l'apertura della propria struttura da parte di medici liberi professionisti e da tutti gli esercenti attività sanitaria ed abilitati a professioni sanitarie, svolte nel possesso dei titoli previsti dalla norma.

Si ricorda che ogni singolo professionista sanitario deve comunicare in modo autonomo la propria comunicazione di inizio dell'attività.

La Comunicazione di Inizio Attività come studio professionale sanitario può essere prodotta dagli studi associati (eccetto gli studi associati odontoiatrici e quelli nei quali viene svolta attività medica rientrante nelle specifiche di quelle ambulatoriali).

Le strutture sanitarie gestite da società in cui si svolgono attività configurabili come "studi professionali" dovranno presentare S.C.I.A. e possedere tutti i requisiti strutturali ed organizzativi degli ambulatori.

L'apertura di uno studio professionale sanitario è soggetta alla presentazione di Comunicazione di Inizio Attività che deve essere prodotta alla Struttura di Igiene e Sanità Pubblica Territoriale competente per territorio della ATS Città Metropolitana di Milano da parte del medico o dell'esercente la professione sanitaria.

2. Comunicazione di Inizio Attività e sua presentazione

La Comunicazione di Inizio Attività deve pervenire agli uffici protocollo dell'ATS Città Metropolitana di Milano (per informazioni contattare le Unità Operative Territoriali di riferimento) tramite consegna diretta o tramite raccomandata con R/R o via PEC all'indirizzo dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

3. Documentazione da allegare alla Comunicazione di Inizio Attività

1. Comunicazione e Autocertificazione dei titoli di studio per il personale sanitario operante (modulo "**A182-MD013** fac-simile Comunicazione apertura Studio Professionale Sanitario");
2. copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38 D.P.R. 445/2000).

Nel caso di apertura di uno studio professionale associato i moduli Autocertificazione dei titoli di studio per il personale sanitario dovranno essere predisposti da tutti gli associati.

4. Requisiti degli studi professionali

- **sala attesa e reception:** superficie minima 9 mq (8 mq solo per la città di Milano); rapporto aeroilluminante naturale di 1/8 (1/10 solo per la città di Milano) eventualmente integrabile con impianto di condizionamento, per la parte aerante, secondo i parametri dettati dai Regolamenti di Igiene e UNI 10339. Pavimento in

materiale lavabile e disinfettabile. Pareti lavabili fino ad altezza di m. 1,80; le sale di attesa senza reception possono essere illuminate e condizionate artificialmente;

- **sala visita:** superficie minima 9 mq (8 mq solo per la città di Milano), le pareti del locale devono essere lavabili e disinfettabili fino a 1,8 metri da terra, pavimento in materiale lavabile e disinfettabile; rapporto aeroilluminante naturale di 1/8 (1/10 solo per la città di Milano) eventualmente integrabile, per la parte aerante, con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dai Regolamenti di Igiene e UNI 10339; deve essere presente un lavabo con rubinetteria a comando non manuale (collegato alla rete idrica e fognaria del fabbricato), dotazione di sapone liquido ed asciugamani monouso. Deve essere garantito il rispetto della privacy dell'utente.

Lo sguscio, ovvero il raccordo del battiscopa al pavimento, seppur consigliato, non è obbligatoriamente richiesto; la sala visita, ove necessario, deve avere uno spazio per consentire al paziente di spogliarsi: è sufficiente un arredo anche di tipo mobile (es. paravento) ad assicurare la privacy.

La classificazione del locale, dal punto di vista elettrico, deve essere congrua con le apparecchiature elettromedicali utilizzate al suo interno.

Si precisa che per i soli studi professionali utilizzati esclusivamente da Psicologi/Psicoterapeutici è possibile far riferimento alla nota della Regione Lombardia del 17/05/2022 prot. 8034.

- **servizio igienico:** non occorrono servizi igienici distinti per utenti e personale e non è richiesta la accessibilità per i disabili. Si precisa che la competenza relativa alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche è comunque in capo ai Comuni. I servizi devono essere accessibili senza passaggio dalla sala visita, avere una superficie minima mq. 2 con superficie così distribuita: 1 mq. bagno + 1 mq. antibagno. Il lavabo dovrà essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, pavimento e pareti rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile fino a m. 1,80 superficie finestrata apribile all'esterno pari ad almeno mq. 0,50 o, in alternativa, impianto di ventilazione che deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. È ammessa per alcune esigenze clinico/diagnostiche (es. studi di urologia) la comunicazione diretta di un servizio igienico con la sala visita.
- Le sale visita, le sale di attesa, gli uffici, devono avere altezza media non inferiore a m. 2,70; i bagni, antibagni (vani con lavabo), spogliatoi, vani sterilizzazione h. media non inferiore a m. 2,40; disimpegni h. minima e media non inferiore a m.2,10;
- Le sale visita, gli uffici, le reception posti fuori terra devono avere, di regola, illuminazione naturale diretta. L'aerazione potrà essere di tipo naturale eventualmente integrabile, per la parte aerante, con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dai Regolamenti di Igiene e UNI 10339; per i bagni e gli antibagni (con lavabo) è sufficiente l'aspirazione forzata dell'aria regolamentare come pure per gli spogliatoi;
- per il computo dei rapporti aeranti, le finestre a vasistas con apertura pari a 30° vanno conteggiate al 100% della loro superficie;
- devono essere soddisfatte tutte le norme vigenti in materia di prevenzione antincendio o antinfortunistica, di igiene del lavoro, nonché le norme UNI-CEI 64-8/7/V2 per quanto riguarda gli impianti elettrici;

- se previsto dal regolamento edilizio del comune lo studio di nuova apertura dovrà essere adeguato alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Si precisa che la competenza relativa alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche è comunque in capo ai Comuni.
- negli esercizi di estetista, ottica e nelle palestre può essere svolta un'attività sanitaria affine alla natura dell'attività ospitante a condizione che siano ben definiti gli spazi e il personale. La sala visita ed il servizio igienico devono essere ad uso esclusivo dell'attività sanitaria: gli altri locali, potranno essere in comune tra le due attività.

5. Contatti

SC Igiene e Sanità Pubblica - Via Spagliardi, 19 **Parabiago** - tel. 02.8578.5668/4179/4139
e-mail sisp@ats-milano.it;

SS Vigilanza Strutture Sanitarie - Via Statuto, 5 **Milano** – tel. 02.8578.9587
e-mail strutturesanitariemicentro@ats-milano.it;

SS ISP Nord Milano - Via Oslavia, 1 **Sesto San Giovanni** - tel. 02.8578.4719/4702/4709
e-mail sispsesto@ats-milano.it;

SS ISP Melegnano e Martesana - Via Giovanni Paolo I, 8 **Vizzolo Predabissi** – tel. 02.8578.8855/8859 e-mail sispmm@ats-milano.it;

SS ISP Lodi - Piazza Ospitale, 10 **Lodi** - tel 02.8578.7922 e-mail sisplodi@ats-milano.it.